



Università
degli Studi di
Messina

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO
GRUPPO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

1. Quadro normativo

Il Bilancio Consolidato degli atenei è disciplinato da un insieme di disposizioni normative che fanno riferimento sia a regole generali, pensate dal legislatore per il complesso delle amministrazioni pubbliche, sia a norme specificamente studiate per il contesto universitario.

In questa prospettiva il **quadro normativo** è, quindi, costituito da:

- ✓ Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “la legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii;
- ✓ Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” e ss.mm.ii.;
- ✓ Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e ss.mm.ii.;
- ✓ Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 14 Gennaio 2014 n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economica-patrimoniale per le università” e ss.mm.ii.;
- ✓ Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 11 Aprile 2016 n. 248, “Schemi di bilancio consolidato delle Università”;
- ✓ Manuale Tecnico-Operativo (MTO) a supporto delle attività gestionali” III edizione, la cui versione integrale e coordinata è stata emanata dal MIUR con D.D. n. 1055/2019;
- ✓ Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità (RAFC) dell’Università di Messina, come modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 3709 del 14 Gennaio 2022;
- ✓ Manuale di Contabilità dell’Università di Messina.

2. Bilancio Consolidato

Il quadro normativo sopra richiamato individua il **Bilancio Consolidato** come quel documento contabile, conforme al provvedimento di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, contenente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “Gruppo Università” (cfr. art. 1, Decreto Miur-Mef n. 248/2016).

Il Bilancio Consolidato è, pertanto, un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “Gruppo Università” facente capo all’Ateneo di Messina e che deve essere predisposto a seguito dell’eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate solo con soggetti esterni al Gruppo stesso.

3. Obblighi della Capogruppo e degli organismi partecipati

Il percorso di predisposizione del bilancio consolidato prevede specifici obblighi a carico della Capogruppo (UniME) ed a carico degli organismi inclusi nell’area di consolidamento.

L’Ateneo, in qualità di **Capogruppo**, ha i seguenti compiti:

1. **Definire** gli enti e le società che fanno parte del “**Gruppo Università degli Studi di Messina**”, con particolare attenzione all’**Area di consolidamento**.
2. **Comunicare** agli organismi inclusi nell’area di consolidamento che saranno inseriti nel **bilancio consolidato**, specificando le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci d’esercizio e degli altri documenti contabili.
3. **Fornire direttive** necessarie per predisporre il bilancio consolidato.
4. **Indicare** alle partecipate interessate i **criteri di valutazione** delle voci di bilancio in linea con i principi stabiliti nel **Decreto Miur-Mef n. 19/2014 e ss.mm.ii.**, nonché le modalità di consolidamento conformi ai principi contabili nazionali emanati dall’**Organismo italiano di contabilità**, trasmettendo agli interessati le indicazioni operative per l’uniformizzazione dei bilanci.

Gli organismi partecipati inclusi nell’area di consolidamento **devono**:

1. rispettare i principi contabili per le università, seguendo le istruzioni della Capogruppo;
2. rispettare tutte le direttive fornite dall’Ateneo;
3. collaborare senza riserve, nei tempi e nei modi normativamente previsti, al processo di consolidamento;
4. in base alle specifiche caratteristiche dei loro documenti contabili, adottare tutte le azioni necessarie affinché le informazioni occorrenti alla redazione del bilancio consolidato trovino piena collocazione nei loro documenti ufficiali.

4. Definizione dell’Area di Consolidamento

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 18/2012, vi rientrano i seguenti soggetti giuridici, anche se non definiti amministrazioni pubbliche:

- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
- c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci;
- d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

La concreta definizione dell'Area di Consolidamento del "Gruppo Università degli Studi di Messina" è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con la delibera prot. n. 48547/2017, successivamente modificata ed integrata con le delibere prot. n. 72794/2019, prot. n. 120865/2020, prot. n. 78914/2021.

In ragione di quanto sopra, sono **componenti del "Gruppo Università degli Studi di Messina"** e dell'Area di consolidamento:

- l'Ateneo di Messina (capogruppo);
- la società Unilav s.c.p.a;
- la società S.S.D. UNIME a r.l.

5. Direttive necessarie per predisporre il bilancio consolidato

Si forniscono di seguito le direttive operative e la richiesta della documentazione necessaria per la predisposizione del Bilancio Consolidato del "Gruppo Università degli Studi di Messina".

5.1. Documentazione da trasmettere e relativa tempistica di trasmissione

Gli organismi partecipati devono trasmettere all'Ateneo entro 30 giorni dall'approvazione da parte del competente Organo ed in ogni caso entro il mese di agosto di ciascun anno:

- il Bilancio d'esercizio civilistico depositato al Registro delle Imprese e copia della ricevuta di deposito;
- la Relazione sul governo societario ex articolo 6, comma 4 (contenente anche "specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale") del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.);
- il Verbale dell'Assemblea, la Relazione dell'Organo di Revisione e/o del Collegio Sindacale e la documentazione integrativa;
- prospetti excel predisposti e trasmessi dal Dipartimento Amministrativo Bilancio e Finanze dell'Ateneo.

Si raccomanda, a tale proposito, la stretta osservanza dei suddetti termini in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento e per il rispetto delle scadenze fissate ex lege per il controllo e l'approvazione del Bilancio Consolidato.

Se alle scadenze sopra indicate i Bilanci dei componenti del Gruppo non sono ancora stati approvati, deve essere trasmesso il preconsuntivo o il progetto di Bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

5.2. Riclassificazione del bilancio di esercizio

Alla luce della vigente normativa, benché tutti i soggetti ricompresi nell'Area di Consolidamento adottino la sola contabilità economico-patrimoniale, i bilanci dell'Ateneo e delle società del Gruppo non sono tra loro omogenei. È, pertanto, necessario che gli organismi partecipati provvedano a:

- trasmettere le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili per le Università (cfr. Decreto Miur-Mef n. 19/2014 e ss.mm.ii.) e lo schema previsto dal Decreto Miur-Mef n. 248/2016, se non presenti nella Nota Integrativa;

- riclassificare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico secondo lo schema previsto dall'Allegato al Decreto Miur-Mef n. 248/2016, secondo le indicazioni fornite dal D.A. Bilancio e Finanze.

Ciascuna disomogeneità comporta la necessità di apportare riclassificazioni e suddivisioni nei conti al fine di esporre una rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili dell'intero Gruppo Università.

Fra le più rilevanti differenze di rappresentazione contabile si evidenziano, a titolo di esempio, le seguenti:

- il patrimonio netto presenta una diversa articolazione nell'individuazione delle riserve rispetto allo schema civilistico;
- tra i ratei e i risconti (sia attivi che passivi) vanno indicati separatamente quelli relativi a investimenti e "progetti e ricerche in corso" e sono presenti i conti d'ordine;
- i Proventi Operativi (valore della produzione) presentano un'articolazione utile per tener conto dei proventi propri dell'Ateneo e dei contributi e trasferimenti pubblici;
- i proventi ed oneri straordinari permangono nello schema di conto economico degli Atenei mentre sono stati soppressi nello schema civilistico.

La nota integrativa (o apposita relazione da trasmettere all'Ateneo) dovrà contenere una sezione dedicata al bilancio consolidato con le informazioni di dettaglio relative alle operazioni interne al gruppo, dovrà, inoltre, fornire puntuali riferimenti in particolare a:

- situazione creditoria e alla verifica della sussistenza ed esigibilità dei crediti;
- situazione dell'indebitamento;
- svalutazione dei crediti ed accantonamento per rischi, con indicazione della composizione delle voci "Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "Accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente;
- eventuali operazioni di finanza derivata, con indicazione del loro *fair value* e delle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- personale e incarichi, con indicazione del numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre, distinto per inquadramento/livello e relativa spesa. Per personale si intende quello utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- composizione del Capitale Sociale;
- numero e importo del compenso (lordo) spettante ad Amministratori, Sindaci e Revisore/i.

5.3. Rilevazione delle operazioni infragruppo

Il Bilancio Consolidato, redatto dalla Capogruppo Università degli Studi di Messina, deve includere soltanto le operazioni che gli organismi ricompresi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al Gruppo, al fine di riflettere la situazione economico, patrimoniale e finanziaria di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminate le operazioni ed i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del Gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti-utili/partecipazioni) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del Gruppo, cessione di beni infragruppo). La corretta procedura

di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di un organismo da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi, inoltre, casi di disallineamento derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del Gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al Gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti, tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di Bilancio, per fornire i necessari dettagli ed informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Come sopra indicato, dovrà, pertanto, pervenire, unitamente al Bilancio di esercizio approvato, la lista delle operazioni reciproche tra le componenti del Gruppo medesimo indicante controparte, causale ed importo.

5.4. Criteri di valutazione

La redazione del Bilancio Consolidato impone che ad operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati Principi Contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nei Principi Contabili per le Università si fa rinvio ai Principi Contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Nei casi in cui i Principi Contabili applicati ai Bilanci dell'Ateneo e degli Enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di Bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Università e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea ad una rappresentazione veritiera e corretta. In tal caso l'informativa supplementare al Bilancio Consolidato deve evidenziare la difformità dei Principi Contabili utilizzati ed i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei Principi Contabili adottati da una o più controllate è, altresì, accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione applicati con le relative informazioni di dettaglio, finalizzati all'indicazione nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato.

5.5. Ammortamenti

Per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nel “Manuale di Contabilità” dell’Ateneo o in subordine dal *Manuale Tecnico-Operativo (MTO)*.

6. Riferimenti normativi

Al fine di agevolare l’attività complessiva di riclassificazione dei bilanci secondo il quadro normativo sopra individuato, si riportano i seguenti link:

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità (RAFC) dell’Università di Messina:

https://archivio.unime.it/sites/default/files/Regolamento_di_Ammministrazione_Finanza_e_Contabilit%C3%A0.pdf

Manuale di Contabilità dell’Università di Messina:

https://archivio.unime.it/sites/default/files/Manuale_di_contabilita%20REV%2005.04.2023.pdf

Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 11 Aprile 2016 n. 248, “**Schemi di bilancio consolidato delle Università**”:

https://coep.miur.it/downloadFile.php?path=/upload/orcc-private/FILE_STATICI/NORMATIVA/DI_248_11_04_16_SCHEMI_DI_BILANCIO_CONSOLIDATO.pdf

Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 14 Gennaio 2014 n. 19 “**Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economica-patrimoniale per le università**”:

https://coep.miur.it/downloadFile.php?path=/upload/orcc-private/FILE_STATICI/NORMATIVA/Decreto_19_14_gen.pdf

Decreto Interministeriale n. 394 del 08 giugno 2017 “**Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19/2014**”:

https://coep.miur.it/downloadFile.php?path=/upload/orcc-private/FILE_STATICI/NORMATIVA/DI_394_del_08_06_2017.pdf

Manuale Tecnico-Operativo (MTO) a supporto delle attività gestionali III edizione, la cui versione integrale e coordinata è stata emanata dal MIUR con D.D. n. 1055/2019:

https://coep.miur.it/downloadFile.php?path=/upload/orcc-private/FILE_STATICI/NORMATIVA/DD_e_MTO_III_edizione.pdf

Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “**Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università**, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”:

https://coep.miur.it/downloadFile.php?path=/upload/orcc-private/FILE_STATICI/NORMATIVA/Decreto_Legislativo_27_gennaio_2012_18.pdf